



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 05/03/2026

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2026 (ART. 222 D.LGS. 267/2000) - INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaventisei il giorno cinque del mese di marzo alle ore 10:30 in Stornara e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del NIGRO ROBERTO e con l'intervento dei Sigg.ri:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	NIGRO ROBERTO	Sindaco	X	
2.	GRANDONE ALESSANDRO	Vicesindaco	X	
3.	CIARALLO ROCCO	Assessore	X	
4.	RUSSO ADRIANA	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

Ricordato che questo Ente:

- con deliberazione di C.C. n. 03 del 08.03.2024 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Stornara ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, ricorrendone i presupposti di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000.
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e che come previsto dall'art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato in corso di predisposizione;

- con deliberazione del C.C. n. 14 del 08/08/2024, resa immediatamente eseguibile, ha approvato, ai sensi dell'art. 259 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2024/2028, come successivamente integrata con deliberazioni consiliari nn. 16 del 05.09.2024 e 05 del 04.04.2025.

Evidenziato che con delibera di C.C. n. 02 del 05.02.2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 84 del 09.012.2025, esecutiva, avente ad oggetto "Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2026 (art. 222, D.Lgs. n. 267/2000)"

Ribadito che, per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., è stata palesata la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Richiamati:

- Il comma 1 dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- l'art. 1, c. 555, L. 27 dicembre 2019, n. 190, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 782, L. n. 197/2022, che dispone: *"555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025"*.

Tenuto conto che l'art. 2/*bis* del sopra citato art. 222 del d. Lgs. 267/2000 prevede, per gli enti in stato di dissesto finanziario, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251 del D. Lgs. 267/2000, che il limite massimo dei 3/12 di cui al 1° comma dell'art. 222 sopra richiamato, sia elevato a 5/12.

Sottolineato che è stato adottato l'atto deliberativo che aumentava tariffe, aliquote e diritti, coerentemente con quanto indicato dal summenzionato art. 251 del T.U.E.L.

Richiamato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il biennio 2025/2026, prot. 5303/2024, pubblicato sul portale della Centrale Unica di Committenza in data 17/07/2024.

Ricordato che:

- ha manifestato il proprio interesse l'Impresa Intesa Sanpaolo, con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo, n. 156;

- con D.G. n. 45 del 30.12.2024 – R.G. 1/2025 è stata affidata la gestione dei Servizi di Tesoreria Comunale per l'esercizio 2025.

Dato atto che con nota del 13.11.2024, prot. 8232, è stato richiesto un preventivo relativo al servizio *de quo*.

Tenuto conto che stante il mancato riscontro, si è proceduto all'affidamento in proroga per l'esercizio 2026 agli stessi patti e condizioni indicati nell'avviso di gara innanzi citato.

Certificato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2024 (penultimo anno precedente) ammontano a €. 5.378.315,27 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	€	3.340.038,75
Entrate titolo II	€	1.550.572,82
Entrate titolo III	€	487.703,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	5.378.315,27

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2026 è di Euro **2.240.964,70**, pari ai 5/12 (cinque dodicesimi) del totale delle entrate sopra indicate.

Significato che:

- alla data di redazione del presente atto, le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2024 (penultimo anno precedente) ammontano a €. 5.419.019,50 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	€	3.340.038,75
Entrate titolo II	€	1.587.779,95
Entrate titolo III	€	491.200,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	5.419.019,50

- sulla scorta del totale di €. 5.419.019,50 il limite massimo dei 5/12 di ricorso all'anticipazione di tesoreria per il corrente esercizio sarebbe di **€. 2.257.924,80**.

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEAUT/2014 del 15 settembre 2014, con la quale è stato chiarito che **"il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 TUEL), fissato dall'art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute"**;

Sottolineato che l'art. 1, comma 672, della Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende al triennio 2026-2028 la possibilità, per gli enti locali, di richiedere l'anticipazione di tesoreria nel limite massimo dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, in luogo dell'ordinario limite dei 3/12 previsto dall'art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

Dato atto che:

- l'anticipazione è gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
- il tasso di interesse applicato all'anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta economica per l'aggiudicazione della gara d'appalto;
- l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel bilancio di previsione stabilmente riequilibrato esercizio 2024/2028 al Cap. 143 che presenta la sufficiente disponibilità;
- nel corrente esercizio, rispetto ai due esercizi precedenti, si è registrata una notevole contrattura dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, continuando nel trénd già registrato tra gli esercizi 2023 e 2024.

Ricordato che

- la condizione di mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024/2028 ha, di fatto, impedito l'approvazione del rendiconto 2024 e 2025;
- l'ultimo rendiconto approvato è relativo all'annualità 2023 le cui risultanze, per le finalità che ci impegna nell'odierna deliberazione, ha determinato l'anticipazione di tesoreria in €. 2.597.366,99, in ragione dei 5/12 calcolati sulle entrate dei primi 3 titoli accertati nell'esercizio 2023, assommanti a complessivi €. 6.233.680,77, maturati come di seguito riportato:
Titolo I €. 4.073.494,37 – Titolo II €. 1.660.245,64 – Titolo III €. 499.940,76.

Evidenziato che l'anticipazione richiesta per il corrente esercizio, giusta delibera di G.C. 84/2025, pari ad €. 2.240.964,70, è inferiore a quella accordata per l'esercizio 2025, giusta delibera di G.C. 73/2024, di €. 2.597.366,99.

Ricordato che alla data del 31.12.2025 l'Ente ha chiuso la propria contabilità senza ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto deliberato con proprio atto n. 84 del 09.12.2025, che qui si intende interamente riportato;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2026 entro il limite massimo dei 5/12 (cinque dodicesimi), pari a € 2.240.964,70;

- 3) di richiamare il comma 672 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) che estende al triennio 2026-2028 la possibilità, per gli enti locali, di richiedere l'anticipazione di tesoreria nel limite massimo dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, in luogo dell'ordinario limite dei 3/12 previsto dall'art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).
- 4) di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
- 5) di autorizzare il tesoriere comunale a utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale e inerenti interessi, sino alla completa estinzione;
- 6) di dare atto che l'eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di tesoreria concessa trova copertura, nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024/2028, al Cap. 143 del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026, approvato dal consiglio comunale con proprio atto n. 02 del 05.02.2026, il quale presenta la sufficiente disponibilità.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. Rag. Vito Dinichilo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

IL PRESIDENTE
NIGRO ROBERTO